

DELIBERA N. 132/13/CONS

**ESPOSTO PRESENTATO DALL'UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E
DEI DEMOCRATICI DI CENTRO (UDC) NEI CONFRONTI DELLA
SOCIETA' RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. PER LA
VIOLAZIONE DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28
NELLA SETTIMANA 4-10 FEBBRAIO 2013
(TG3 E RAINNEWS)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 15 febbraio 2013;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante "*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*", e, in particolare, gli articoli 3 e 7;

VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante "*Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica*", e successive modificazioni;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica*" come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante "*Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali*";

VISTO il provvedimento in data 4 gennaio 2013 della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, recante "*Disposizioni in materia di comunicazione politica e informazione della concessionaria pubblica per le elezioni per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, del Presidente della Regione e del Consiglio regionale del Lazio, del Presidente della Regione e del Consiglio regionale della Lombardia e del Presidente della Regione e del Consiglio regionale del Molise, previste per i giorni 24 e 25 febbraio 2013*", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 4 del 5 gennaio 2013;

VISTA la delibera n. 666/12/CONS del 28 dicembre 2012, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica fissate per i giorni 24 e 25 febbraio 2013”*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 29 dicembre 2012;

VISTA la delibera n. 70/13/CONS del 31 gennaio 2013, recante *“Richiamo al riequilibrio dell’informazione nei telegiornali e nei programmi informativi durante la prima fase delle campagne elettorali per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica fissate per i giorni 24 e 25 febbraio 2013”* notificata in pari data alla società Rai Radiotelevisione italiana S.p.A.;

VISTO l’esposto presentato in data 14 febbraio 2013 (prot. n. 8345) dall’On. Lorenzo Cesa, in qualità di Segretario nazionale dell’Unione dei Democratici Cristiani e dei Democratici di Centro (UDC), con il quale è stata segnalata la pretesa violazione delle disposizioni in materia di informazione recate dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e dalle relative disposizioni di attuazione da parte della società RAI – Radiotelevisione Italiana in danno di tale soggetto politico. In particolare, il segnalante lamenta la sottopresenza della lista esponente nei telegiornali delle testate TG3 e RaiNews diffusi nel periodo 4-10 febbraio 2013. L’on. Cesa, nel sottolineare l’atteggiamento gravemente lesivo degli interessi del soggetto politico istante da parte delle testate Tg3 e Rainews, conclude chiedendo all’Autorità di adottare tutti i provvedimenti idonei a ripristinare in favore dell’UDC l’equilibrio nell’accesso all’informazione, al fine di ristabilire la parità di trattamento;

VISTE le controdeduzioni inviate dalla società Rai-Radiotelevisione italiana S.p.A. con nota pervenuta il 15 febbraio 2013 (prot. n. 8969), in riscontro alla richiesta di informazioni dell’Autorità del 14 febbraio 2013 (prot. n. 8477), nelle quali si sostiene, in sintesi, quanto segue:

- l’esposto, nel rilevare presunte violazioni da parte della Rai, fa esclusivo riferimento alla delibera n. 666/12/CONS, che non è applicabile alla concessionaria pubblica; non si configura un’eccezione di natura meramente formale, ma si tratta di un’affermazione di un preciso principio logico di civiltà giuridica, di legalità e certezza del diritto (artt. 23 e 25, comma 2 Cost. e Art. 1 della legge n. 689/1981);
- il periodo preso in considerazione dall’esposto è tuttora oggetto di valutazione da parte dell’AGCOM; solamente all’esito di tale attività d’ufficio, secondo quanto previsto dalla delibera n.70/13/CONS, la congruità dell’attività informativa delle testate Rai potrà essere valutata; l’esposto è pertanto, come

molti altri presentati in questo periodo, superfluo (note Agcom prot. n. 7606, 6923 e 6904);

- per scrupolo difensivo si ribadisce, come già rilevato in altre note difensive, che i programmi di informazione e, in particolare, i notiziari, non sono regolati dal calcolo matematico di ripartizione dei tempi, ma dalla necessità di garantire la completezza e l'imparzialità dell'informazione; pertanto, le testate non sono tenute a forzare l'agenda giornalistica per individuare fittizie necessità informative e attribuire tempi di parola e di notizia, matematicamente bilanciati tra le forze politiche concorrenti;
- fermo restando il carattere dirimente delle osservazioni formulate, si evidenzia che dai dati di monitoraggio non emerge alcuno squilibrio in danno dell'UDC; il dato medio di visibilità garantita al movimento centrista in tutti i TG della concessionaria nelle ultime settimane si attesta intorno al 3,6 %, come nel caso di forze politiche analoghe, ad esempio la Lega Nord;
- come già segnalato in altre note e rivendicato dallo stesso segretario dell'UDC, on. Cesa, la visibilità attribuita al partito esponente deve essere valutata in connessione con quella della coalizione da essa sostenuta, che fa capo a Mario Monti, alla quale è attribuito un tempo complessivo pari al 13% circa;
- con particolare riferimento alla programmazione di Rainews si osserva che i dati di presenza dell'UDC sono davvero rilevanti, come si evince dai dati forniti dall'Osservatorio di Pavia riprodotti nella memoria;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 3 del citato Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione e che, ai sensi del successivo articolo 7, l'attività di informazione radiotelevisiva costituisce un servizio di interesse generale che deve garantire la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni, e l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge;

CONSIDERATO che a norma dell'articolo 5 della legge n. 28/2000 la Commissione per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni definiscono i criteri specifici ai quali, fino alla chiusura delle operazioni di voto, deve conformarsi la concessionaria pubblica,

al fine di garantire la parità di trattamento, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione;

RILEVATO che i criteri specifici in materia di informazione da applicare alle campagne elettorali in corso sono stati definiti, per la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, con il provvedimento 4 gennaio 2013 della Commissione per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, entrato in vigore il 6 gennaio seguente;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 6 del citato provvedimento 4 gennaio 2013 della Commissione parlamentare, nel periodo di vigenza della delibera stessa, i notiziari diffusi dalla RAI e tutti gli altri programmi a contenuto informativo debbono garantire la presenza paritaria, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 5 della legge n. 28 del 2000, dei soggetti politici di cui all'articolo 4, se diffusi in ambito nazionale, uniformandosi con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, della completezza, della imparzialità, della obiettività, dell'equilibrata rappresentanza di genere e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche. In particolare i direttori responsabili dei programmi, nonché i loro conduttori e registi, osservano in maniera rigorosa ogni cautela volta a dare attuazione al disposto dell'articolo 6, comma 2, e osservano ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali;

CONSIDERATO che la rappresentazione delle diverse posizioni politiche nei programmi appartenenti all'area dell'informazione non è regolata, a differenza della comunicazione politica, dal criterio della ripartizione matematicamente paritaria degli spazi attribuiti, ma deve pur sempre conformarsi al criterio della parità di trattamento, il quale va inteso propriamente, secondo il consolidato orientamento dell'Autorità, nel senso che situazioni analoghe debbano essere trattate in maniera analoga. Ciò al fine di assicurare in tali programmi l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche ed il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico, nel rispetto dell'autonomia editoriale e giornalistica e della correlazione dell'informazione ai temi dell'attualità e della cronaca politica;

CONSIDERATO in particolare che la più recente giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, sentenza n. 1943/2011) ha confermato che la normativa in materia di informazione non impone per tali programmi né parità matematiche, né limiti quantitativi di presenze, né obblighi incondizionati di partecipazione di esponenti di forze politiche che siano scollegati dal tema delle trasmissioni;

CONSIDERATO che con la citata delibera n. 70/13/CONS l'Autorità, preso atto delle oggettive difficoltà applicative emerse nel periodo successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, ha fornito i criteri esegetici per l'applicazione del principio della parità di trattamento nell'accesso all'informazione da

parte delle liste e delle coalizioni nella seconda fase della campagna elettorale, richiamando le emittenti al rigoroso rispetto dei criteri medesimi. In particolare, l'Autorità, pur dando atto del *favor* espresso dal legislatore verso la convergenza degli attori politici in coalizioni, ha chiarito che ciascuna lista, collegata o meno ad una coalizione, ha il diritto di essere presente nei programmi di informazione per consentire un'equa rappresentazione di tutti i programmi elettorali e favorire la libera formazione delle opinioni degli elettori. Pertanto, il criterio della parità di trattamento, nel rispetto dell'autonomia editoriale e giornalistica e della correlazione dell'informazione ai temi dell'attualità e della cronaca politica, va applicato a situazioni omologhe. In particolare, con riferimento ai notiziari l'Autorità ha precisato che le emittenti devono garantire alle coalizioni e alle liste parità di trattamento nell'arco di ciascuna settimana di programmazione;

ESAMINATI i dati di monitoraggio forniti dalla società Geca Italia relativi al periodo 4-10 febbraio 2013 pubblicati sul sito dell'Autorità;

RILEVATO che il soggetto politico esponente nei notiziari della testata Rainews, diffusi dal canale Rainews ha fruito di un tempo di parola pari allo 0,67% del totale del tempo fruito dai soggetti politici e istituzionali complessivamente considerati mentre nei notiziari Rainews diffusi da Rai Tre non ha avuto nessun tempo di parola; nei telegiornali della testata TG3 ha, invece, fruito di un tempo di parola pari allo 0,62% del totale del tempo di parola fruito dai soggetti politici e istituzionali;

RITENUTO che gli squilibri registrati, stante l'approssimarsi della conclusione della campagna elettorale, debbano essere corretti al fine di garantire il corretto svolgimento del confronto politico nel rispetto del principio della parità di trattamento tra forze politiche analoghe, assicurando l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche, conformemente ai canoni interpretativi esemplificati nella delibera n. 70/13/CONS;

RITENUTO pertanto di dover rivolgere un richiamo alla società RAI Radiotelevisione italiana S.p.A. affinché assicuri l'immediato riequilibrio dell'informazione nei telegiornali delle testate Tg3 e Rai News in favore del soggetto politico esponente nel rispetto del principio della parità di trattamento tra forze politiche analoghe;

CONSIDERATO che nell'esercizio della propria funzione di vigilanza l'Autorità verificherà l'osservanza del presente richiamo attraverso il monitoraggio della testata. A tal fine l'Autorità procederà alla verifica dei dati settimanali, con particolare riferimento ai giorni successivi alla notifica del presente provvedimento. Nel caso siano rilevati ulteriori squilibri l'Autorità adotterà i conseguenti provvedimenti previsti dalla legge;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *“Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità”*;

RICHIAMA

la Società Rai-Radiotelevisione Italiana Spa a provvedere, nei sensi di cui in motivazione, all'immediato riequilibrio dell'informazione nei telegiornali delle testate Tg3 e Rainews in favore del soggetto politico UDC, nel rispetto del principio della parità di trattamento tra forze politiche analoghe, entro la fine della settimana in corso.

Nell'esercizio della propria funzione di vigilanza l'Autorità verificherà l'osservanza del presente richiamo attraverso il monitoraggio delle testate. Nel caso siano rilevati ulteriori squilibri l'Autorità adotterà i conseguenti provvedimenti previsti dalla legge.

La presente delibera è notificata alla predetta Società ed è trasmessa alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Roma, 15 febbraio 2013

**D'ORDINE DEL
PRESIDENTE**
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim*
Antonio Perrucci